

- b) l'analisi generale dell'incidentalità compilata come indicato nella Documentazione Tecnica, sezione 3;
- c) nel caso in cui la proposta venga presentata da più di una Amministrazione, dovrà essere allegato l'atto (accordo di programma, Intesa, convenzione, etc.) attraverso il quale le diverse Amministrazioni esprimono la proposta di intervento, adottano il progetto e assumono gli impegni di cui ai punti successivi ed indicano l'Amministrazione capofila;
- d) il progetto relativo alle azioni da realizzare, indicando gli obiettivi, gli oneri da sostenere, le risorse professionali, le strutture tecniche e la strumentazione che sarà impegnata per la realizzazione di ciascun intervento, integrato da nota sui caratteri di specificità e aggiuntività. Nel caso in cui uno o più degli interventi previsti siano costituiti da opere infrastrutturali o edili, il progetto dovrà assumere i caratteri di progetto preliminare ai sensi della legge 109/94;
- e) la delibera con cui il proponente si impegna:
 - e1) a sostenere la quota di costi non coperta dal finanziamento reso disponibile dal Secondo programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, (in coerenza con quanto indicato nel "Quadro descrittivo" sopra indicato);
 - e2) a rispettare i tempi indicati e ad assicurare il monitoraggio dei risultati determinati dall'intervento o dagli interventi realizzati per una durata non inferiore a tre anni a partire dalla data di collaudo dell'avvenuto completamento dei lavori;
 - e3) a comunicare tempestivamente eventuali esigenze di modificazione dei contenuti della proposta e le relative cause;
 - e4) a predisporre e rendere disponibile un'esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia ai fini della sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione e a consentire alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo svolgimento di sopralluoghi.
- 3) Le domande, corredate dai suddetti allegati e firmate dal Sindaco o dal Presidente della Regione, della Provincia o da un loro delegato, dovranno pervenire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Opere Pubbliche e l'Edilizia, Direzione Generale per le Strade e Autostrade, in busta chiusa, con la dicitura "BANDO RELATIVO AGLI INTERVENTI STRATEGICI DEL SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE", entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente bando, a pena di esclusione.
- 4) La Commissione di Valutazione, di cui al successivo articolo 8, entro i successivi 30 giorni, valuta la proposta sulla base dei criteri, parametri e procedure di valutazione, secondo quanto indicato nel paragrafo 5.2 del Secondo "Programma annuale di attuazione. 2003" e descritte nel successivo art. 7.
- 5) Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione agli obiettivi di miglioramento della sicurezza stradale di cui alla legge 144/99, specificati nel "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale", opera la scelta definitiva delle proposte da ammettere a cofinanziamento.
- 6) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica alle Amministrazioni interessate l'ammissione al cofinanziamento e, ove necessario, procede alla stipula della relativa convenzione, sulla base dello schema riportato nella Documentazione tecnica, sezione 4.
- 7) Al ricevimento e approvazione del programma operativo delle attività da realizzare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti eroga la prima quota di cofinanziamento, pari al 20% dell'importo complessivo del cofinanziamento riconosciuto dalla Commissione di Valutazione.

- 8) Le ulteriori quote di finanziamento saranno erogate in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 6 - Entità dei finanziamenti

- 1) L'entità massima del cofinanziamento sarà determinata in relazione al costo complessivo dell'intervento - o del sistema di interventi - proposto, compresa la progettazione, e secondo i criteri indicati ai successivi commi.
- 2) Gli importi e le quote massime di cofinanziamento sono stabilite sulla base di quanto indicato nel paragrafo 8.1 del secondo *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"*.
- 3) Alla realizzazione dei centri di monitoraggio e governo della sicurezza stradale ai sensi del punto 2.4.1 del *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"* sono riservati fino a 40 milioni di Euro. Al fine di fornire il massimo supporto alla costituzione dei centri di monitoraggio sopra indicati la quota di cofinanziamento non potrà essere inferiore al 60% del costo complessivo, fermo restando il limite massimo indicato al punto 8.1.1 del suddetto programma.
- 4) Alla elaborazione e attuazione di Piani e programmi per migliorare la sicurezza stradale secondo quanto indicato al punto 2.4.2 del *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"* sono riservati fino a 24 milioni di Euro, rispettando per le quote massime di cofinanziamento indicate al punto 8.1.1. del suddetto *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"*.
- 5) Alla realizzazione di interventi complessi di carattere intersettoriale e innovativo secondo quanto indicato al punto 2.4.3 del *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"* sono riservati fino a 24 milioni di Euro, rispettando per le quote massime di cofinanziamento indicate al punto 8.1.1. del suddetto *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"*.
- 6) Gli importi derivanti da eventuali economie o da ulteriori disponibilità finanziarie utilizzabili per le finalità proprie del secondo *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"* che si venissero a determinare successivamente, confluiranno in un fondo di finanziamento dello stesso secondo *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"* e saranno assegnati alle proposte di intervento non finanziate in relazione alla posizione nella graduatoria di cui al successivo articolo 7, fino ad esaurimento del fondo.

Art. 7 - Valutazione delle proposte

- 1) Ai fini dell'individuazione delle proposte di intervento da ammettere al cofinanziamento vengono elaborate tre distinte graduatorie, una per ciascun tipo di misura.
- 2) Per quanto riguarda i centri di monitoraggio e governo di cui al punto 2.4.1 del *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"* saranno finanziate tutte le proposte che soddisfano le caratteristiche indicate nello stesso punto fino ad una concorrenza massima di 40 milioni di Euro. Sarà elaborata una graduatoria delle proposte attribuendo fino a 20 punti per le caratteristiche di cui alle lettere a), b) et e) e dieci punti per le caratteristiche di cui alle lettere c), d) f) et g), fino ad un massimo di 100 punti. In caso di richieste di cofinanziamento che eccedano i limiti sopra indicati, saranno finanziate le proposte con punteggio più elevato. Non potranno essere finanziate proposte che non raggiungono 40 punti o che non soddisfino in alcun modo due (o più di due) caratteristiche tra quelle elencate indicate al punto 2.4.1 del *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"*.
- 3) Per quanto riguarda la elaborazione e attuazione di Piani e programmi per migliorare la sicurezza stradale secondo quanto indicato al punto 2.4.2 del *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"* saranno finanziate le proposte che soddisfano le caratteristiche indicate nello stesso punto fino ad una concorrenza massima di 24 milioni di Euro. Sarà elaborata una graduatoria delle proposte attribuendo fino a 40 punti per le caratteristiche di cui alle lettere a) et b) e 20 punti per le caratteristiche di cui alla lettera c), fino ad un massimo di 100 punti. In caso di richieste di cofinanziamento che

eccedano i limiti sopra indicati, saranno finanziate le proposte con punteggio più elevato. Non potranno essere finanziate proposte che non raggiungono 40 punti.

- 4) Per quanto riguarda la realizzazione di interventi complessi di carattere intersettoriale e innovativo secondo quanto indicato al punto 2.4.3 del *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"* saranno finanziate le proposte che soddisfano le caratteristiche indicate nello stesso punto fino ad una concorrenza massima di 24 milioni di Euro. Sarà elaborata una graduatoria delle proposte attribuendo fino a 15 punti per il carattere intersettoriale, fino a 15 punti per la presenza di elementi innovativi, fino a 20 punti per la rilevanza della proposta ai fini della riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali, fino a 20 punti in relazione alla rilevanza del contesto urbanistico-territoriale sul quale si applica la proposta e fino a 30 punti per la possibilità di replicare l'intervento in situazioni analoghe. Non potranno essere finanziate proposte che non raggiungono 40 punti.
- 5) Nel caso di proposte costituite da più interventi, ai fini della valutazione complessiva si esprimerà una valutazione ponderata sulla base dei parametri specifici di ciascuna linea di azione.

Art. 8 – Graduatorie e selezione delle proposte da ammettere al finanziamento

- 1) Le graduatorie di cui al precedente articolo restano valide anche per l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie che si venissero a rendere disponibili e fossero utilizzabili per le finalità proprie del secondo *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"*, fino all'entrata in vigore del terzo *"Programma Annuale di Attuazione. 2004"*.
- 2) Ai fini della individuazione delle proposte da ammettere al finanziamento e in relazione a quanto indicato nel comma 5.3.1 del secondo *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"*, viene costituita, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, una Commissione di Valutazione costituita da sette esperti, due dei quali indicati dallo stesso Ministro (tra questi sarà scelto il Presidente della commissione, il cui voto, in caso di parità, sarà decisivo), due indicati dalla Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale, due indicati dalle Regioni, due dall'UPI e due dall'ANCI, secondo quanto indicato al comma 5.3.2 del secondo *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"*.
- 3) La Commissione di Valutazione esamina le proposte di intervento, attribuisce i punteggi sulla base dei criteri indicati nel paragrafo 5.2 del secondo *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"* e dettagliati nel precedente art. 7, definisce la relativa graduatoria di merito e trasmette gli atti al Ministro. La Commissione verificherà, altresì, la coerenza di ciascuna proposta con l'eventuale Piano o Programma regionale di sicurezza stradale che fosse stato adottato dalla Regione.
- 4) Sarà data priorità alle proposte relative alla creazione, rafforzamento e sviluppo dei centri di monitoraggio, secondo quanto indicato al punto 2.4.1 del secondo Programma di attuazione.
- 5) Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria e i corrispondenti cofinanziamenti potenziali, definisce l'elenco delle proposte di intervento ammesse al cofinanziamento, stabilisce la assegnazione dei fondi.

Art. 9 – Ulteriori aspetti

- 1) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non assume rapporti diretti con le imprese, i gruppi di lavoro e i professionisti, i fornitori di beni e servizi ai quali il proponente affida la realizzazione di tutte o parte delle azioni comprese nella proposta di intervento.
- 2) Le eventuali convenzioni tra l'Amministrazione ammessa a cofinanziamento ed imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi l'obbligo a conformarsi alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ad accettare le forme di controllo che lo stesso riterrà opportuno effettuare ai fini del miglior esito degli interventi.

- 3) Relativamente agli interventi che presuppongano la realizzazione di opere edilizie e infrastrutturali, la normativa di riferimento è quella contenuta nella legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni ed in genere tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici.
- 4) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti valuta, a mezzo di esame istruttorio, l'ammissibilità delle eventuali variazioni comunicate dall'Amministrazione assegnataria con le modalità di cui all'art. 5 comma 2, lettera e3. In caso di accettazione delle variazioni, queste dovranno essere inserite nel Quadro descrittivo di cui all'art. 5, comma 2, lettera a unitamente ad una breve relazione tecnica e il Quadro descrittivo così aggiornato dovrà essere comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Opere Pubbliche e l'Edilizia, Direzione Generale per le Strade e Autostrade. Qualora le variazioni ammesse comportino maggiori oneri questi saranno ad esclusivo carico del Proponente.
- 5) Qualora l'attuazione degli interventi ammessi a cofinanziamento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità indicati nella proposta ammessa al finanziamento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fissa un termine entro il quale l'assegnatario del contributo deve eliminare le cause di tali difformità. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si riserva la facoltà di revocare il cofinanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine. La revoca del contributo comporta l'obbligo per l'Amministrazione assegnataria di restituire alla Regione gli eventuali importi da questa corrisposti e per i quali non esistano giustificazione di spesa, con la maggiorazione degli interessi legali.
- 6) La Documentazione tecnica allegata al presente bando è disponibile presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Opere Pubbliche e l'Edilizia, Direzione Generale per le Strade e Autostrade, Ufficio ..., stanza ... ed è consultabile ed acquisibile sul sito Internet:
http://www.infrastrutturetrasporti.it/main/facciamo/amm_llpp/dirgen/ispettorati/stradale/PNS/PNS.html.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

PAGINA BIANCA

Sezione 1

DOMANDA TIPO

PAGINA BIANCA

A) NEL CASO DI SINGOLA AMMINISTRAZIONE

La Regione/Provincia/il Comune di

[ed eventualmente:]

in partenariato con:

*[indicare l'organismo o gli organismi che hanno stabilito
una forma di partenariato con il proponente]*

in relazione a quanto indicato dal "Secondo Programma Annuale di Attuazione. 2003" del "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie", dichiara di aver preso visione della "Documentazione tecnica" che costituisce allegato del "Bando per la realizzazione degli interventi strategici previsti dal secondo Programma Annuale di Attuazione. 2003" del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, [SOLO NEL CASO IN CUI LA PROCEDURA PREVEDA LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE TRA ENTE EROGANTE E ENTE PROPONENTE: ivi compreso lo schema di convenzione di cui alla sezione 4^a della suddetta "Documentazione Tecnica"] e avanza la proposta di intervento denominata "....." il cui ambito di applicazione è *[indicare la circoscrizione territoriale o la zona o la strada, etc interessata dall'intervento]*

Il proponente dichiara che il costo complessivo dell'intervento o del sistema di interventi, ivi comprese le fasi di studio e progettuali, è pari a € e richiede un finanziamento di €

A tale fine si allegano i seguenti elaborati, compilati secondo le indicazioni contenute nel bando e nella "Documentazione tecnica" e approvati da *[indicare il soggetto, ad esempio: Sindaco, Presidente di Provincia, Assessore, Giunta, etc.]*:

- a. "Quadro descrittivo" dell'intervento (All. A);
- b. "Analisi generale dell'incidentalità" (All. B);
- c. progetto preliminare (o altro livello di progetto) (All. C; se la proposta comprende più interventi descritti attraverso più progetti, questi saranno elencati come allegato C1, C2 ... Cn);
- d. nomina del responsabile di procedimento;
- e. delibera riguardante l'impegno:
 - a finanziare l'intervento o gli interventi indicati in proposta per la quota di costi non coperta dal finanziamento regionale reso disponibile dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, [A QUESTO PUNTO VI SONO DUE ALTERNATIVE:
 - I) impegnando a tal fine la somma di € sul capitolo di bilancio, E IN QUESTO CASO NON APPARE INDISPENSABILE UNA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE EROGANTE;
 - II) riservando le somme a ciò necessarie non appena ciò sarà possibile E IN QUESTO CASO APPARE OPPORTUNA LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE EROGANTE, DOPO CHE SONO STATE IMPEGNATE LE SOMME;
 - a rispettare i tempi indicati nel quadro descrittivo di cui al precedente punto "a" e ad assicurare il monitoraggio dei risultati dell'intervento (degli interventi) per una durata non inferiore a tre anni dalla data di collaudo degli interventi, nonché a dedicare alla realizzazione dell'intervento o degli interventi indicati nella presente proposta le risorse professionali indicate nel quadro descrittivo di cui al precedente punto "a";
 - a predisporre e rendere disponibile un'esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia ai fini della sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione e a consentire alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo svolgimento di sopralluoghi.

Il proponente nomina responsabile di procedimento e coordinatore dell'intervento - o del sistema di interventi - indicato nella presente proposta[*nome e funzioni e recapito della persona incaricata*] e si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Opere Pubbliche e l'Edilizia, Direzione Generale per le Strade e Autostrade, eventuali variazioni della persona che svolge tale funzione.

Data e firma

[*dell'assessore competente o del Sindaco o del Presidente della Regione/Provincia; in caso di partenariato saranno apposte anche le firme dei soggetti di partenariato*].

B) NEL CASO DI PIÙ AMMINISTRAZIONI

Il raggruppamento costituito da

.....
.....
.....
.....

[*ed eventualmente:*]

in partenariato con:

[*indicare l'organismo o gli organismi che hanno stabilito una forma di partenariato con il proponente*]

in relazione a quanto indicato dal "Secondo Programma Annuale di Attuazione. 2003" del "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie", dichiara di aver preso visione della "Documentazione tecnica" che costituisce allegato del "Bando per la realizzazione degli interventi strategici previsti dal secondo Programma Annuale di Attuazione. 2003" del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, [SOLO NEL CASO IN CUI LA PROCEDURA PREVEDA LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE TRA ENTE EROGANTE E ENTE PROPONENTE: ivi compreso lo schema di convenzione di cui alla sezione 4^a della suddetta "Documentazione Tecnica"] e avanza la proposta di intervento denominata "....." il cui ambito di applicazione è [indicare la circoscrizione territoriale o la zona o la strada, etc interessata dall'intervento].

Il proponente dichiara che il costo complessivo dell'intervento o del sistema di interventi, ivi comprese le fasi di studio e progettuali, è pari a € e richiede un finanziamento di €

A tale fine si allegano i seguenti elaborati, compilati secondo le indicazioni contenute nel bando e nella "Documentazione tecnica" e approvati da [indicare il soggetto, ad esempio: Sindaco, Presidente di Provincia, Assessore, Giunta, etc.]:

- a. "Quadro descrittivo" dell'intervento (All. A);
- b. "Analisi generale dell'incidentalità" (All. B);
- c. progetto preliminare (o altro livello di progetto) (All. C; se la proposta comprende più interventi descritti attraverso più progetti, questi saranno elencati come allegato C1, C2 ... Cn);
- d. nomina del responsabile di procedimento;
- e. delibera riguardante l'impegno:
 - a finanziare l'intervento o gli interventi indicati in proposta per la quota di costi non coperta dal finanziamento regionale reso disponibile dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, [A QUESTO PUNTO VI SONO DUE ALTERNATIVE:
 - l) impegnando a tal fine la somma di € sul capitolo di bilancio, E IN QUESTO CASO NON APPARE INDISPENSABILE UNA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE EROGANTE;

II) riservando le somme a ciò necessarie non appena ciò sarà possibile E IN QUESTO CASO APPARE OPPORTUNA LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE EROGANTE, DOPO CHE SONO STATE IMPEGNATE LE SOMME;

- a rispettare i tempi indicati nel quadro descrittivo di cui al precedente punto "a" e ad assicurare il monitoraggio dei risultati dell'intervento (degli interventi) per una durata non inferiore a tre anni dalla data di collaudo degli interventi, nonché a dedicare alla realizzazione dell'intervento o degli interventi indicati nella presente proposta le risorse professionali indicate nel quadro descrittivo di cui al precedente punto "a";
- a predisporre e rendere disponibile un'esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia ai fini della sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione e a consentire alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo svolgimento di sopralluoghi.

Il proponente indica quale Amministrazione capofila alla quale fare riferimento per ogni comunicazione su argomenti inerenti la proposta e la sua attuazione, il e indica quale responsabile di procedimento e coordinatore dell'intervento - o del sistema di interventi - indicato nella presente proposta [nome e funzioni e recapito della persona incaricata] e si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Opere Pubbliche e l'Edilizia, Direzione Generale per le Strade e Autostrade, eventuali variazioni della persona che svolge tale funzione.

Data e firma/e

[dell'assessore competente o del Sindaco o del Presidente della Regione/Provincia; in caso di partenariato saranno apposte anche le firme dei soggetti di partenariato].

PAGINA BIANCA

Sezione 2

QUADRO DESCRITTIVO

PAGINA BIANCA

Il “*Quadro descrittivo*” raccoglie, in termini sintetici, tutte le informazioni più rilevanti della proposta di intervento e della sua attuazione nel tempo ed elenca tutti gli elaborati (tecnici e amministrativi) che fanno parte della proposta di intervento.

Le informazioni riportate nel “*Quadro descrittivo*” consentono la creazione di un archivio base degli interventi per la sicurezza stradale promossi dal Piano Nazionale e dei risultati conseguiti.

Al termine del documento sono riportate le definizioni e le istruzioni per la sua compilazione.

Identificativo della propostaDenominazione _____ / / ⁽⁴⁶⁾Località _____ ⁽⁴⁷⁾**Responsabile di procedimento ⁽⁴⁸⁾**

Amministrazione _____ Ufficio _____

Nome e cognome _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

A) Attori1) Soggetto proponente ⁽⁴⁹⁾ _____2) Soggetti di partenariato (eventuali) ⁽⁵⁰⁾ _____3) Soggetti di accordi non onerosi (eventuali) ⁽⁵¹⁾ _____**B) Stato ed evoluzione della sicurezza stradale ⁽⁵²⁾**

1) Problematiche di riferimento e principali fattori di rischio _____

⁴⁶ Codice di identificazione dell'intervento, formato dall'identità del soggetto capofila [denominazione della Regione, sigla della Provincia (due lettere) e dal codice (numerico) ISTAT del Comune, riportando il numero 00 qualora il soggetto proponente sia una Provincia].

⁴⁷ Indicare la località oggetto di intervento o sulla quale si applicano gli effetti dell'intervento. Indicare la regione, la provincia (o le province), il comune (o i comuni) e, se il caso, altri riferimenti puntuali come la strada o la zona urbana, etc.

⁴⁸ Se il proponente è un raggruppamento il responsabile del procedimento deve appartenere all'amministrazione capofila.

⁴⁹ Se il proponente è un raggruppamento indicare in prima posizione il soggetto capofila e riportare di seguito l'elenco degli altri soggetti. Il soggetto proponente è formato da un raggruppamento quando più di una amministrazione locale o un'amministrazione locale e una regione condividono la definizione della proposta, la sua attuazione e gli oneri che ciò comporta, definendo i reciproci impegni in un atto formale (accordo di programma, intesa, convenzione, etc.).

⁵⁰ Sono considerato soggetti di partenariato gli organismi pubblici che **non** hanno competenze istituzionali in materia di sicurezza stradale e gli organismi privati, quando gli o gli altri collaborano con il soggetto proponente alla definizione e alla attuazione della proposta di intervento e concorrono a sostenerne gli oneri.

⁵¹ Soggetti pubblici e privati che a qualunque titolo partecipano alla realizzazione della proposta senza tuttavia assumere alcun onere apprezzabile.

⁵² Le informazioni riportate in questo paragrafo costituiscono una estrema sintesi di quelle riportate nell'allegato B, "Analisi generale dell'incidentalità".